

INTEGRAZIONE AVVISO PUBBLICO

(del 17 aprile 2020 - prot 1297)



Misure straordinarie e urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico - sociale derivante dalla pandemia SARS-CO V2"

Legge Regionale 8 aprile 2020, n. 12 – Delibera Giunta Regionale n. 19/12 del 10 aprile 2020

BONUS 800 euro

riservato ai nuclei familiari con reddito inferiore a € 800,00 mensile netti (periodo 23.2.2020/23.4.2020) e residenti e domiciliati nel Comune di Olzai alla data del 23 febbraio 2020

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE DI OLZAI

CONSIDERATA la situazione economica determinatasi per effetto dell'emergenza COVID-19, in attuazione della Legge Regionale n. 12 del 08/04/2020;

- 1. la Deliberazione G.R. n. 19/12 del 10 aprile 2020, relativa a "Variazioni del Bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale, a seguito dell'art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e smi, in ordine all'entrata in vigore della legge regionale 8 aprile 2020, n. 12, recante «Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS CoV-2»;
- 2. la determinazione del Responsabile del Servizio Sociale n. 183 del 17 aprile 2020 di «L.R. 8 aprile 2020. Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS COV-2. indizione avviso pubblico. Approvazione avviso e modulistica»,

RENDE NOTO

che, dal 17 aprile 2020 i soggetti interessati potranno presentare richiesta per beneficiare delle misure di cui alla Legge Regionale n. 12 del 8 aprile 2020.

Chi può fare richiesta.

Possono fare richiesta i nuclei familiari residenti e domiciliati nel Comune alla data del 23 febbraio 2020:

- a) i cui componenti siano (almeno una condizione):
- lavoratori dipendenti o autonomi che abbiano subito una sospensione o una riduzione di attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i cui datori di lavoro non abbiano acceduto alle forme di integrazione salariale o vi siano transitati a seguito del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18;
- lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla gestione separata di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- titolari di partite IVA, ovvero soci di società iscritti alla gestione dell'assicurazione generale obbligatoria (AGO) di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- collaboratori di imprese familiari di categorie economiche la cui attività è stata sospesa o ridotta a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;
- privi di reddito di lavoro o di impresa alla data del 23 febbraio 2020.
- b) con reddito inferiore a € 800,00 mensile netti relativamente al periodo 23 febbraio 2020 23 aprile 2020.
 - Chi non può fare richiesta

Nuclei familiari composti fino a tre persone nei quali almeno un componente percepisca una pensione o un reddito mensile derivante da lavoro dipendente o da attività lavorativa non sospesa o non ridotta per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19, il cui importo sia uguale o superiore a euro 800,00 alla data di presentazione della domanda.

3. Criteri di concessione delle indennità

Le indennità saranno erogate tenendo conto della data e ora di arrivo della domanda, in esito all'analisi del fabbisogno che sarà realizzata dagli uffici comunali

L'analisi verrà condotta per nuclei familiari e non per individui, sulla base delle informazioni già note agli uffici comunali e della autocertificazione di cui al successivo articolo 6.

4. Indennità spettanti

Le indennità previste dalla presente legge sono cumulabili con altre forme di sostegno al reddito, anche connesso all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

- L'indennità integra tali forme di sostegno fino alla concorrenza di quanto sotto indicato:
- nucleo familiare composto fino a n. 3 persone € 800,00;
- nucleo familiare composto da n. 4 persone € 900,00;
 nucleo familiare composto da n. 5 persone € 1.000,00;
- nucleo familiare composto da n. 6 persone € 1.100,00;
- nucleo familiare composto da n.7 persone € 1.200,00.

L'entità del valore economico della indennità è incrementata di € 100,00 per ogni ulteriore componente.

5. Modalità di erogazione e fruizione delle provvidenze

Le provvidenze saranno erogate tramite: carte prepagate; bonifico bancario; altre forme consentite dalla legge.

6. Modalità di presentazione della domanda di accesso alle provvidenze

La domanda di accesso alle indennità avviene sotto forma di autocertificazione e costituisce attestazione di veridicità delle dichiarazioni contenute.

L'autocertificazione dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modello (Allegato A) unitamente al documento di identità del richiedente e potrà essere consegnata a scelta dell'interessato in uno dei seguenti modi:

- a mezzo posta elettronica, all'indirizzo <u>servizisociali@comune.olzai.nu.it;</u>
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo servizisociali@pec.comune.olzai.nu.it.

In caso di indisponibilità dei suddetti strumenti, la domanda può essere presentata in formato cartaceo contattando l'Ufficio Servizi Sociali ad uno dei seguenti numeri telefonici per concordare la modalità di consegna: tel. n. 0784 55001 (int. 3); tel. n. 0784 1827903.

Il modulo di domanda è disponibile sul sito internet del Comune di all'indirizzo www.comune.olzai.nu.it.

All'istanza, resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 dovranno essere allegati: copia del documento di identità; copia del codice IBAN o in alternativa la Comunicazione IBAN (Allegato B) (necessario e fondamentale per l'accredito del beneficio).

7. Controlli - Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell'accesso alle provvidenze, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni, non appena le direttive nazionali consentiranno la normale ripresa delle attività.

Si ricorda che, a norma degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, chi rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. Responsabile del Procedimento - Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Barbara Longu.

9. Pubblicità - Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda all'Albo Pretorio del Comune di Olzai e nella home page del sito istituzionale (www.comune.olzai.nu.it)

10. Informazioni - Per maggiori informazioni: rivolgersi all'Ufficio di Servizi Sociali - Tel. 0784 55001 (int. 3) - 0784 1827903 - a mezzo posta elettronica, all'indirizzo servizisociali@comune.olzai.nu.it; consultare le "FAQ" pubblicate dalla RAS in data odierna e allegate al presente avviso (Allegato C) e eventuali aggiornamenti nel sito ufficiale della Regione Autonoma Sardegna: https://www.regione.sardegna.it/j/v/2644?s=1&v=9&c=390&c1=1207&id=86730

11. Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N. 679/2016

Il Comune di Olzai, in qualità di titolare del trattamento, tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizio - attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (art. 15 e seguenti del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

Olzai, 14 aprile 2020 – prot. n. 1297